

Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

UNIVERSITA'

PARTI SOCIALI

PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)

INTESA TRA

Regione Emilia-Romagna

E

Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Emilia Romagna

E

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

Premesso che

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 " Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.", ed in particolare l'art. 5 "Apprendistato di alta formazione e di ricerca" dove al comma 2 stabilisce che " La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.";
- la L.R. n.17 del 1/8/2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare agli articoli 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 "Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato" in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- il "Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell'ambito dei contratti di alto apprendistato (art. 50 del D.lgs. 276/2003), del 5/7/2011;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 " Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296). (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)" individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento.

Ritenuto necessario, al fine di proseguire nella sperimentazione di cui al suddetto protocollo d'intesa del 5/7/2011, di regolamentare l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca.

Tutto cio' premesso,














le parti concordano nell'attivare una sperimentazione dell'apprendistato in alta formazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011, per il conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca, promuovendo attività che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. Gli atenei che sottoscrivono la presente intesa (d'ora in poi gli atenei) individuano i corsi di dottorato di ricerca ed in tale ambito il numero di posti riservati a laureati che, ove superino le selezioni richieste per l'ammissione, possono essere assunti dalle imprese presso le sedi operative in Emilia Romagna con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca.
2. Le aziende interessate stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca con i laureati, risultati idonei nelle selezioni richieste per l'ammissione al dottorato, avendo a riferimento la normativa definita dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di rappresentanza dei datori di lavoro. Le imprese possono assumere chiunque, ove l'interessato sia utilmente collocato nella graduatoria degli idonei al dottorato.
3. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a ventiquattro mesi e superiore a quarantotto mesi.
4. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni universitarie e le imprese ovvero, su delega di queste ultime, le associazioni sindacali di rappresentanza e tutela delle imprese stipulanti questa intesa. Nel progetto di ricerca che costituisce il piano formativo individuale, parte integrante del contratto di apprendistato, vengono descritti gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
5. Il percorso formativo prevede, comunque, la partecipazione a non meno di 120 ore annue di attività didattica e di apprendimento formale, secondo la metodologia adottata nell'accordo progettuale tra università, eventuale organismo di formazione e azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze negli ambiti dell'innovazione tecnologica ed organizzativa dell'economia delle imprese regionali e dovrà contribuire ad implementare i risultati della ricerca e le attività di trasferimento tecnologico.
6. Le attività formative di cui al precedente punto 5. devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di dottore di ricerca.
7. Le aziende, al fine di garantire la necessaria formazione interna, da integrare con quella assicurata dall'università, rendono disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale, adeguati strumenti e professionalità.
8. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati, in analogia con quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante.
9. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di dottore di ricerca, gli atenei attestano le competenze acquisite, tenendo anche conto dei percorsi formativi svolti presso l'azienda, che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
10. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della presente sperimentazione, che ha durata biennale.

Bologna, 19 giugno 2012

LETTO E SOTTOSCRITTO


Parti sociali

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| CGIL | Simonetta Ponzi |  |
| CISL | Antonio Amoroso |  |
| UIL | Giuliano Zignani |  |
| CNA | Roberto Centazzo |  |
| CONFARTIGIANATO | Barbara Maccato |  |
| CONFAGRICOLTURA | Guido Zama |  |
| COLDIRETTI | Elisabetta Ortolan |  |
| CONFCOMMERCIO | Pietro Fantini |  |
| CONFESERCENTI | Marco Pasi |  |
| CONFCOOPERATIVE | Alessandro Monzani |  |
| LEGACOOPERATIVE | Igor Skuk |  |
| CONFINDUSTRIA | Paolo Maggioli |  |
| CONFAPI | Andrea Parmeggiani |  |

Università

| | | |
|--|---|--|
| ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA | Prorettore Vicario Emilio Ferrari |  |
| UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA | Rettore Aldo Tomasi |  |
| UNIVERSITA' DI PARMA | Rettore Gino Ferretti |  |
| UNIVERSITA' DI FERRARA | Rettore Pasquale Nappi |  |
| UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE | Direttore sede PC e CR Mauro Balordi |  |
| UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO | Direttore Generale Graziano Dragoni |  |

Regione Emilia-Romagna

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO | Assessore Patrizio Bianchi |  |
|--|-------------------------------|--|